Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 69° — **Roma - Lunedì, 17 dicembre 1928 - Anno VII** — **Numero 292**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso **l'Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Le richieste di abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 13. — Ancona: *Fogola Giuseppe*, Corso Vittorio Emanuele, 30. — Aquila: *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25. — Arezzo: *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libreria editrice Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore.* — Benevento: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. Bengasi: *Russo Francesco.* — Bergamo: *Libreria internazionale Istituto Italiano di Arti Grafiche dell'A.L.I.* — Bologna: *Libreria editrice Cappelli Licinio*, via Farini, 6; *Messaggerie Italiane*, via Milazzo, 11. — Brescia: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli. — Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo.* — Brindisi: *Carlucci Luigi.* — Buenos Ayres: *Libreria Italiana Moderna Alfredo E. Mele e C.*, Lavalle, 485. — Caltanissetta: *P. Milia Russo* — Caserta: *F. Croce e Figli.* — Catania: *Libreria Editrice Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internazionale*, via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi.* — Ferrara: *G. Lunghini e F. Bianchini*, piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando*, piazza Unità Italiana, 9; *Messaggerie Italiane*, Canto dei Nelli, 10. — Fiume: *Libreria Popolare « Minerva »*, via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe.* — Foggia: *Pilone Michele.* — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vittorio Emanuele, 12. — Genova: *Libreria Fratelli Treves dell'A. L. I.*; *Società Editrice Internazionale*, via Petrarca, 22-24-r; *Messaggerie Italiane*, via degli Archi P. Monum. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi; Cavillotti G.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci.* — Mantova: *U. Mondovi*, Corso Vittorio Emanuele, 54. — Messina: *Ferrara Vincenzo*, Viale San Martino, 45; *G. Principato; D'Anna Giacomo.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana.*, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola; Messaggerie Italiane; Libreria Littorio.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote*, Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio*, via T. Caravita, 30; *Messaggerie Italiane*, via Mezzocannone, 7; *A. Vallardi.* — Novara: *R. Guaglio*, Corso Umberto I, 26. — Nuoro: *Margaroli Giulio.* — Padova: *Angelo Draghi*, via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele, 335. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du 4 September, 24. — Parma: *Libreria Fiaccadori, Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli.* — Perugia: *Natale Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Piacenza: *Editore V. Porta*, via Cavour, 10-12 — Pisa: *Minerva (già Bemporard) Riunite Sottoborgo.* — Pistoia: *A. Pacinotti.* — Pola: *Schmidt*, piazza Foro, 17. — Potenza: *Intendenza di Finanza* (Servizio vendita). — Ravenna: *E. Lavagna & Figli.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomassetti.* — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.* Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Orfani, 88; *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi*, via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto, 6; *Messaggerie Italiane*, via del Pozzetto, 118; *A. Vallardi*, Corso Vitt. Eman.; *Libreria Littorio; Istituto Geogr. De Agostini; Compagnia Ital. Turismo*, via Marghera, 6. — Rovigo: *G. Marin*, via Cavour, 48. — Sansevero: *Luigi Venditti*, Piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola.* — Siena: *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42. — Siracusa: *C. Greco* — Sondrio: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. D'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Alterocca.* — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Carignano; *Società Editrice Internazionale*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, via S. Teresa, 6; *Messaggerie Italiane*, via dei Mille, 24. — Trapani: *Giuseppe Banci*, Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Editrice Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli.* — Trieste: *Licinio Cappelli*, Corso Vittorio Emanuele, 12; *Treves & Zanichelli.* — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati.* — Venezia: *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele, 3844. — Vercelli: *Bernardo Cornale.* — Verona: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti. — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. De Sconfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONI SPECIALI. — Lugano: *Alfredo Arnold*, Rue Luvini Perreghini. — Torino: *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVISO

I signori abbonati che non avessero ancora rinnovato l'abbonamento alla « Gazzetta Ufficiale » del Regno d'Italia per l'anno 1929 sono pregati, nel loro interesse, di farlo subito.

La Libreria dello Stato (Ministero delle finanze) non può garantire l'invio dei numeri già pubblicati agli associati che rinnoveranno l'abbonamento ad anno iniziato.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

(701)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 3193.

LEGGE 18 novembre 1928, n. **2704.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2090, che reca nuovi provvedimenti per il funzionamento del Consorzio pei magazzini generali della Sicilia in Palermo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2090, che reca nuovi provvedimenti per il funzionamento del Consorzio pei magazzini generali della Sicilia in Palermo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MARTELLI — ROCCO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 3194.

LEGGE 6 dicembre 1928, n. **2705.**

Provvedimenti per favorire il collocamento di serbatoi di oli minerali e di distributori automatici di benzina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'occupazione del suolo pubblico o privato, necessario per il collocamento di serbatoi di oli minerali o di lubrificanti o di distributori automatici di benzina o di carburanti in genere, consentita a termini del R. decreto-legge 26 agosto 1927, n. 1774, è considerata di pubblica utilità agli effetti dell'art. 64 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, per tutta la durata della concessione.

In caso di disaccordo sulla indennità da corrispondersi al proprietario, il Ministro per l'economia nazionale o il prefetto determinano, provvisoriamente, l'indennità medesima, ordinandone il deposito.

Nulla è innovato alle disposizioni vigenti per quanto concerne l'occupazione di aree di pertinenza dello Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MARTELLI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 3195.

LEGGE 2 dicembre 1928, n. **2728.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 12 febbraio 1928, n. 319, recante disposizioni intese ad agevolare gli allievi delle scuole professionali per la maestranza marittima.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 12 febbraio 1928, n. 319, recante disposizioni intese ad agevolare gli allievi delle scuole professionali per la maestranza marittima.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 3196.

LEGGE 2 dicembre 1928, n. 2729.

Conversione in legge del R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2288, concernente la proroga della facoltà concessa al Ministro per la pubblica istruzione di affidare l'incarico di curare l'avviamento della Facoltà fascista di scienze politiche della Regia università di Perugia ad un professore di ruolo di altra Università.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2288, concernente la proroga della facoltà concessa al Ministro per la pubblica istruzione di affidare l'incarico di curare l'avviamento della Facoltà fascista di scienze politiche della Regia università di Perugia ad un professore di ruolo di altra Università.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 3197.

LEGGE 22 novembre 1928, n. 2730.

Conversione in legge del R. decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1610, concernente il passaggio di un funzionario dell'Amministrazione di Casa Reale nel ruolo transitorio del personale proveniente dalla Real Casa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1610, concernente il passaggio di un funzionario dell'Amministrazione di Casa Reale nel ruolo transitorio del personale proveniente dalla Real Casa.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 3198.

LEGGE 29 novembre 1928, n. 2731.

Conversione in legge del R. decreto-legge 22 marzo 1928, n. 785, concernente la proroga al 31 dicembre 1928 del termine per l'unificazione dei capitolati delle pubbliche Amministrazioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 22 marzo 1928, n. 785, concernente la proroga al 31 dicembre 1928 del termine per l'unificazione dei capitolati delle pubbliche Amministrazioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MARTELLI — MOSCONI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 3199.

LEGGE 6 dicembre 1928, n. 2732.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2258, recante variazioni al riparto fra i tagli delle monete d'argento.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2258, recante variazioni al riparto fra i tagli delle monete di argento; sostituendosi alla cifra « 775,000,000 » l'altra « 825,000,000 » ed alla cifra « 350,000,000 » l'altra « 300,000,000 ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 3200.

LEGGE 13 dicembre 1928, n. 2759.

Competenza del Ministero della marina circa la concessione, la revoca e gli effetti della liberazione condizionale per i condannati dai tribunali militari marittimi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'art. 4 del R. decreto legislativo 21 febbraio 1919, n. 160, è sostituito dal seguente:

« La concessione, la revoca e gli effetti della liberazione condizionale sono regolati dagli articoli 16 del Codice penale ordinario e 587 e 588 del Codice di procedura penale ordinario, restando sostituito al Ministro per la giustizia il Ministro per la guerra per i condannati dai tribunali militari per l'esercito ed il Ministro per la marina per i condannati dai tribunali militari marittimi, al procuratore generale l'avvocato generale militare e alla sezione di accusa il Tribunale supremo militare in camera di consiglio ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 3201.

LEGGE 9 dicembre 1928, n. 2733.

Disposizioni per l'apertura di farmacie ospedaliere.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le Opere pie ospedaliere, classificate di prima classe a norma dell'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, che abbiano in esercizio da più di dieci anni farmacie interne per esclusivo servizio dell'ospedale, possono, nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, essere autorizzate dal prefetto, sentito il Consiglio sanitario provinciale e la Giunta provinciale amministrativa, ad aprire e gestire farmacie in eccedenza alla pianta organica stabilita a norma dell'art. 2 della legge 22 maggio 1913, n. 468, ancorchè in tali Comuni si trovino farmacie privilegiate ai sensi dell'art. 28 di detta legge.

Art. 2.

Le concessioni di apertura di farmacie, in eccedenza alla pianta organica, a norma del precedente articolo, non potranno superare il numero di una, nei Comuni fino a 50.000 abitanti; di due, in quelli da oltre 50.000 a 150.000 abitanti; di tre, nei Comuni da oltre 150.000 a 300.000 abitanti; di quattro, nei Comuni maggiori.

Art. 3.

Le farmacie aperte a norma dei precedenti articoli saranno assorbite nella pianta organica del Comune, mano a mano che si produrranno vacanze nel numero delle farmacie comprese in detta pianta.

Art. 4.

Alle farmacie suddette sono applicabili, in quanto non siano incompatibili con quelle della presente legge, le disposizioni della legge 22 maggio 1913, n. 468, e del regolamento approvato con R. decreto 31 luglio 1914, n. 829.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 3202.

REGIO DECRETO 25 ottobre 1928, n. 2694.

Approvazione dello statuto del Consorzio Adriatico-Salentino per la costruzione e l'esercizio della ferrovia elettrica Porto Cesareo-Lecce-Santa Cesarea.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni 19 febbraio 1926 del Consiglio comunale di Arnesano; 6 febbraio 1926 del commissario prefettizio del comune di Calimera; 18 giugno 1926 del podestà del comune di Caprarica; 16 febbraio 1926 della Giunta municipale di Castrignano dei Greci; 23 marzo 1926 del Consiglio comunale di Castri; 27 maggio 1926 del podestà del comune di Cavallino; 19 febbraio 1926 del comune di Copertino; 19 febbraio 1926 del Consiglio comunale di Cursi; 18 febbraio 1926 del commissario prefettizio del comune di Lecce; 19 marzo 1926 del Consiglio comunale di Lequile; 13 marzo 1926 del Consiglio comunale di Leverano; 5 giugno 1926 del podestà del comune di Lizzanello; 19 marzo 1926 del Consiglio comunale di Maglie; 25 aprile 1926 del Consiglio comunale di Martano; 17 giugno 1926 del podestà del comune di Melendugno; 21 febbraio 1926 del commissario prefettizio del comune di Melpignano; 17 febbraio 1926 del Consiglio comunale di Minervino; 19 febbraio 1926 del Consiglio comunale di Monteroni; 15 marzo 1926 del Consiglio comunale di Palmariggi; 29 marzo 1926 del Consiglio comunale di San Pietro in Lama; 17 febbraio 1926 del Con-

siglio comunale di Santa Cesarea; 10 febbraio 1926 del commissario prefettizio del comune di Vernole, con le quali i predetti Comuni, deliberando i rispettivi contributi, hanno deciso di costituirsi in consorzio per la costruzione e l'esercizio della ferrovia elettrica Porto Cesareo-Lecce-Santa Cesarea, a norma e agli effetti degli articoli 10 e seguenti del testo unico di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Vista la deliberazione 13 febbraio 1926 della Regia Commissione straordinaria per l'amministrazione della provincia di Lecce, con la quale sono deliberati i contributi della predetta Amministrazione;

Visto lo schema di statuto consorziale approvato dall'assemblea dei rappresentanti dei Comuni interessati nell'adunanza 5 novembre 1926;

Visto il verbale 30 gennaio 1928 in cui i rappresentanti dei Comuni interessati accolgono la richiesta dei Comuni di Lequile e Caprarica di recedere dal Consorzio ed in conseguenza modificano gli articoli 1, 5 e 7 dello statuto del Consorzio nel senso che debbano essere eliminati i comuni di Lequile e Caprarica;

Visto il citato testo unico approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni e per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato lo statuto del Consorzio costituito fra i comuni di Arnesano, Calimera, Castri, Castrignano dei Greci, Cavallino, Copertino, Cursi, Lecce, Leverano, Lizzanello, Maglie, Martano, Melendugno, Melpignano, Minervino, Monteroni, Palmariggi, San Pietro in Lama, Santa Cesarea e Vernole nei termini dello schema approvato dall'assemblea dei rappresentanti consorziali nelle adunanze 5 novembre 1926 e 30 gennaio 1928.

Art. 2.

Con l'approvazione del predetto statuto s'intende impregiudicata ogni determinazione del Governo circa la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia.

Art. 3.

I comuni di Arnesano, Calimera, Castri, Castrignano dei Greci, Cavallino, Copertino, Cursi, Lecce, Leverano, Lizzanello, Maglie, Martano, Melendugno, Melpignano, Minervino, Monteroni, Palmariggi, San Pietro in Lama, Santa Cesarea, Vernole e la provincia di Lecce sono autorizzati a stanziare nei rispettivi bilanci, a decorrere dall'anno nel quale la linea sarà aperta all'esercizio, le quote annue per la costituzione del capitale consorziale apportato da ciascuno dei detti enti a norma dell'art. 7 dello statuto.

Art. 4.

Un esemplare del predetto statuto viene vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni e costituisce parte integrante del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 ottobre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1928 - Anno VII
Atti del Governo, registro 279, foglio 76. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 3203.

REGIO DECRETO 8 novembre 1928, n. 2672.

Approvazione della convenzione e dell'atto aggiuntivo stipulati il 31 ottobre 1928, rispettivamente per la concessione della ferrovia elettrica Cossato-Masserano e per l'elettrificazione delle ferrovie Biella-Balma e Biella-Vallemosso.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Viste le leggi 27 giugno 1912, n. 638; 14 luglio 1912, n. 835; 29 dicembre 1912, n. 1365; 8 giugno 1913, n. 631; 23 luglio 1914, n. 742, ed il Nostro decreto 8 marzo 1914, n. 428;

Visti i decreti-legge 23 febbraio 1919, n. 303; 8 luglio 1919, n. 1327; 23 gennaio 1921, n. 56; 31 agosto 1921, n. 1222; 6 febbraio 1923, n. 431; 23 maggio 1924, nn. 996 e 998; 29 luglio 1925, n. 1509; 31 dicembre 1925, n. 2525; 3 aprile 1926, n. 757, e 16 agosto 1926, n. 1595;

Visto il R. decreto 8 novembre 1889, n. 6727, col quale venne approvata la convenzione 5 novembre 1889 per la concessione delle ferrovie Biella-Sagliano-Balma; Biella-Cossato-Vallemosso; Biella-Occhieppo-Mongrando alla Società generale delle ferrovie economiche di Bruxelles;

Visto il Nostro decreto 25 aprile 1922, n. 635, col quale venne approvato l'atto aggiuntivo 7 marzo 1922 per il riconoscimento del subingresso della Società anonima per la tramvia Biella-Oropa alla Società generale delle ferrovie economiche di Bruxelles in tutti i diritti e gli obblighi inerenti alla concessione della ferrovia Biella-Mongrando, e per l'autorizzazione all'elettrificazione della ferrovia medesima;

Visto il Nostro decreto 3 febbraio 1924, n. 310, col quale venne riconosciuto il subingresso della Società anonima ferrovie elettriche biellesi alla Società generale delle ferrovie economiche di Bruxelles in tutti i diritti ed obblighi inerenti alla concessione delle ferrovie Biella-Balma e Biella-Vallemosso;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvati e resi esecutori la convenzione e l'atto aggiuntivo stipulati il 31 ottobre 1928 - Anno VII - tra i delegati dei Ministri per le comunicazioni e per le finanze, in rappresentanza dello Stato, ed il legale rappresentante della Società anonima ferrovie elettriche biellesi, rispettivamente, per la concessione della costruzione e dell'esercizio della fer-

rovia elettrica Cossato-Masserano e per l'elettrificazione delle ferrovie Biella-Balma e Biella-Vallemosso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1928 - Anno VII
Atti del Governo, registro 279, foglio 73. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 3204.

REGIO DECRETO 14 novembre 1928, n. 2700.

Autorizzazione alla Società Italiana Radio Marittima ad emettere obbligazioni per l'importo di L. 12,061,500 anche oltre il limite di cui all'art. 171 del Codice di commercio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 21 aprile 1927, n. 698, convertito nella legge 8 marzo 1928, n. 520, che reca agevolazioni per la emissione di obbligazioni da parte delle società per azioni oltre il limite di cui all'art. 171 del Codice di commercio;
Visto il R. decreto 22 dicembre 1927, n. 2734, che fissa le norme regolamentari per l'esecuzione del predetto Regio decreto-legge;
Veduta la documentata domanda, in data 16 aprile 1928, della Società Italiana Radio Marittima, avente sede in Roma, e con capitale di L. 7,000,000 interamente versato, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 2 del predetto Regio decreto-legge, la facoltà di emettere obbligazioni oltre il limite del capitale versato;
Considerata la situazione economica della Società istante;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con il Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Società Italiana Radio Marittima, con sede in Roma, è autorizzata ad emettere obbligazioni per l'importo di lire 12,061,500 anche oltre il limite di cui all'art. 171 del Codice di commercio.

Art. 2.

Il ricavato della predetta emissione di obbligazioni sarà destinato a completare il pagamento di tutti gli apparecchi radiotelegrafici e radiotelefonici esistenti a bordo delle navi mercantili italiane al 31 dicembre 1926, già rilevati dalla Marconi International Marine Comunication Co. Ltd. di Londra e dalla Compagnie Général de Télégraphie sans fil di Parigi, e di quant'altro necessario per il regolare svolgimento dei servizi affidati alla Società Italiana Radio Marittima con il decreto Ministeriale di concessione in data 4 ottobre 1927.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MARTELLI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1928 - Anno VII
Atti del Governo, registro 279, foglio 81. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 3205.

REGIO DECRETO 8 novembre 1928, n. 2715.

Riunione dei comuni di Bréz, Clòz e Castelfondo in un unico Comune con capoluogo e denominazione « Bréz ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Bréz, Clòz e Castelfondo sono riuniti in unico Comune con capoluogo e denominazione « Bréz ».
Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Trento, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1928 - Anno VII
Atti del Governo, registro 279, foglio 87. — CASATI.

Numero di pubblicazione 3206.

REGIO DECRETO 26 novembre 1928, n. 2716.

Istituzione della Milizia della strada.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 14 gennaio 1923, n. 31, con il quale venne istituita la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;
Visto il R. decreto-legge 4 agosto 1924, n. 1292, con il quale si approva il nuovo ordinamento della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3043, sulla circolazione stradale;

Visto l'art. 34 della legge 17 maggio 1928, n. 1094, che prevede la istituzione ed il funzionamento della Milizia della strada;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno e per la guerra, di concerto con i Ministri per le finanze, per le comunicazioni, per i lavori pubblici, e per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituita la Milizia della strada con il còmpito di curare, in concorso con gli altri funzionari ed agenti a ciò autorizzati, la disciplina della circolazione e il servizio di polizia stradale, nonchè di vigilare, per la rete delle strade statali, sulla conservazione delle segnalazioni esistenti, provvedendo altresì al servizio di informazioni concernenti la sicurezza della viabilità ed al soccorso automobilistico.

Art. 2.

La Milizia della strada è una specialità della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, alla dipendenza disciplinare del Comando generale della Milizia stessa.

Amministrativamente essa dipende dal Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'Azienda autonoma statale della strada, che ne stabilirà l'impiego tecnico e la ripartizione tra i vari Compartimenti dell'Azienda stessa.

Art. 3.

La Milizia della strada fa parte delle forze armate dello Stato, ed i suoi componenti sono soggetti a tutte le disposizioni stabilite per la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale con R. decreto 4 agosto 1924, n. 1292, in quanto non siano in contrasto con quelle del presente decreto.

Nella sfera della loro competenza esercitano funzioni di pubblica sicurezza ed assumono qualità di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

Art. 4.

All'atto della prima formazione le domande di ammissione nei quadri degli ufficiali della Milizia della strada saranno sottoposte all'esame di una Commissione che sarà composta di un console della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, presidente, designato dal Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, di due seniori della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale e di un funzionario dell'Azienda autonoma statale della strada di grado non inferiore al 7°, membri.

In caso di parità di voti prevarrà quello del presidente.

Le nomine sono fatte con Regio decreto, su designazione del Capo del Governo, pel console comandante; e su proposta del Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'Azienda, inteso il Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, per gli altri ufficiali.

Art. 5.

Per le domande di ammissione a capo squadra e milite si osserveranno le disposizioni di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 4 agosto 1924, n. 1292.

Tutte le nomine sono, però, di esclusiva competenza del Comando della Milizia della strada.

Art. 6.

L'organico della Milizia della strada è quello risultante dalla tabella *A* allegata al presente decreto e vistata, d'ordine Nostro, dal Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'Azienda autonoma statale della strada, e dal Ministro per le finanze.

Art. 7.

Agli ufficiali della Milizia della strada sono dovuti gli assegni e le competenze speciali, ordinari ed eventuali degli ufficiali della Milizia forestale, nella stessa misura e con le stesse modalità di concessioni per questi stabilite.

Per i capi squadra e militi in servizio permanente, il trattamento è quello stabilito dalla tabella *B* allegata al presente decreto, vistata dal Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'Azienda autonoma statale della strada, e dal Ministro per le finanze, oltre le indennità di caro viveri e di alloggio.

Art. 8.

I capi cantonieri e cantonieri stradali dello Stato e delle Provincie, quando risultino idonei a termini degli articoli precedenti, a parità di condizione avranno diritto di preferenza nella nomina rispettivamente a capi squadra e militi.

Art. 9.

Tutte le spese comunque inerenti alla Milizia della strada sono a carico dell'Azienda autonoma statale della strada.

Art. 10.

Le norme di servizio e di impiego tecnico della Milizia della strada, escluse quelle che possono avere, comunque, riflessi finanziari, saranno stabilite con apposito regolamento, approvato con decreto del Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'Azienda autonoma statale della strada, di concerto con quello per l'interno.

Art. 11.

Le norme relative al normale reclutamento ed alle successive promozioni nella Milizia della strada, dopo la prima sua formazione nei modi prescritti dagli articoli 4 e 5 del presente decreto, saranno stabilite con apposito regolamento approvato con decreto del Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'Azienda autonoma statale della strada, di concerto con quello per le finanze, inteso il Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

I passaggi dei funzionari del Genio civile nel ruolo degli ufficiali della Milizia della strada, a sensi dell'art. 35 della legge 17 maggio 1928, n. 1094, non saranno più ammessi dopo la prima attuazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — CIANO — GIURIATI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1928 - Anno VII
Atti del Governo, registro 279, foglio 88. — CASATI.

TABELLA A.

SERVIZIO PERMANENTE:

Grado		
6°	Console - Comandante	1
8° o 7°	Seniore (o primo seniore comandante in 2ª)	1
9° o 8°	Centurione o seniore (ufficiale di amministrazione)	1
9°	Centurioni	5
10°	Capi manipolo	23
	Capi squadra	136
	Militi scelti (conducenti di auto)	132
	Militi	159
	Militi di riserva in servizio temporaneo	218

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per i lavori pubblici,
presidente dell'Azienda autonoma statale della strada:
GIURIATI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

TABELLA B.

PAGHE (1).

Capo squadra. . . . . L. 15.40 al giorno

Milite scelto (conducente di auto) . . . . » 9.35 id. (oltre soprassoldo giornaliero di L. 4.40).

Milite semplice . . . » 9.35 id.

Pernottazione (2).

Capo squadra. . . . . L. 10.00
Militi . . . . » 8.00

Per i capi squadra e militi di riserva in servizio temporaneo (3).

Indennità giornaliera . L. 10.50 (4).

(1) Le paghe sono comprensive dell'aumento del decimo di cui al R. decreto 31 marzo 1925, n. 363.
(2) L'indennità di pernottazione compete quando non sia possibile rientrare in residenza nella giornata.
(3) I capi squadra in servizio temporaneo non possono eccedere le vacanze di organico.
(4) L'indennità giornaliera è comprensiva di ogni altro assegno od indennità, salvo il rimborso di spese autorizzate.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per i lavori pubblici,
presidente dell'Azienda autonoma statale della strada:
GIURIATI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Numero di pubblicazione **3207**.

REGIO DECRETO 18 novembre 1928, n. **2736**.

Riunione dei comuni di Gerolanuova e Pompiano in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Pompiano ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Gerolanuova e Pompiano sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Pompiano ».

Le condizioni di tale riunione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Brescia, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1928 - Anno VII
Atti del Governo, registro 279, foglio 102. — CASATI.

Numero di pubblicazione **3208**.

REGIO DECRETO 22 novembre 1928, n. **2739**.

Distacco della frazione Agliati dal comune di San Miniato ed aggregazione di essa al comune di Palaia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La frazione Agliati è staccata dal comune di San Miniato ed aggregata a quello di Palaia.

Art. 2.

Il territorio di detta frazione è deliminato in conformità della pianta planimetrica vistata in data 18 agosto 1928 dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Pisa.

Tale pianta, vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Il prefetto di Pisa, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di San Miniato e Palaia in dipendenza della modificazione di circoscrizioni disposta con l'art. 1.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1928 - Anno VII
Atti del Governo, registro 279, foglio 105. — CASATI.

Numero di pubblicazione 3209.

REGIO DECRETO 13 novembre 1928, n. 2737.

Riunione dei comuni di Castelspina e Sezzadio in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Sezzadio ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Castelspina e Sezzadio sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Sezzadio ».

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Alessandria, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1928 - Anno VII
Atti del Governo, registro 279, foglio 103. — CASATI.

Numero di pubblicazione 3210.

REGIO DECRETO 8 novembre 1928, n. 2738.

Modificazione della denominazione del comune di Bondo-Breguzzo in quella di « Arnò ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 22 gennaio 1928, n. 110, col quale i comuni di Bondo e Breguzzo sono stati riuniti in unico Comune denominato « Bondo-Breguzzo »;

Veduto il R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La denominazione del comune di Bondo-Breguzzo, in provincia di Trento, è modificata in quella di « Arnò ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1928 - Anno VII
Atti del Governo, registro 279, foglio 104. — CASATI.

Numero di pubblicazione 3211.

REGIO DECRETO 18 novembre 1928, n. 2740.

Riunione dei comuni di Andriano e Nalles in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Nalles ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Andriano e Nalles sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Nalles ».

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Bolzano, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1928 - Anno VII
Atti del Governo, registro 279, foglio 106. — CASATI.

Numero di pubblicazione 3212.

REGIO DECRETO 13 novembre 1928, n. 2741.

Riunione dei comuni di Andonno e Valdieri in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Valdieri ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Andonno e Valdieri sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Valdieri ».

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Cuneo, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1928 - Anno VII
Atti del Governo, registro 279, foglio 107. — CASATI.

Numero di pubblicazione 3213.

REGIO DECRETO 15 novembre 1928, n. 2742.

Riunione dei comuni di Bozzana, Cavizzana, Samoclévo, San Giacomo e Caldès in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Caldès ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Bozzana, Cavizzana, Samoclévo, San Giacomo e Caldès sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Caldès ».

Le condizioni di tale riunione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Trento, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1928 - Anno VII
Atti del Governo, registro 279, foglio 108. — CASATI.

Numero di pubblicazione 3214.

REGIO DECRETO 29 novembre 1928, n. 2751.

Disposizioni concernenti il Consiglio superiore della pubblica istruzione ed il Consiglio superiore delle antichità e belle arti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 16 luglio 1923, n. 1753;
Veduto il R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 137;
Veduto il R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 119;
Veduto il R. decreto 15 luglio 1926, n. 1337;
Veduto il R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933;
Veduto il R. decreto 14 aprile 1927, n. 664;
Veduto il R. decreto-legge 17 giugno 1928, n. 1314;
Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

Del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Art. 1.

Il Consiglio superiore della pubblica istruzione è composto di quarantasei consiglieri nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 2.

Il Consiglio è presieduto dal Ministro, o, per delega, dal Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.

Art. 3.

Il Consiglio si pronunzia su quegli argomenti, attinenti all'insegnamento ed alla cultura, per i quali speciali disposizioni di legge o di regolamento prescrivono il suo parere e su quelli che il Ministro ritenga di sottoporre al suo esame.

Art. 4.

Il Consiglio è ripartito in cinque sezioni: la prima per l'istruzione superiore; la seconda per l'istruzione media classica, scientifica e magistrale; la terza per l'istruzione media tecnica; la quarta per l'istruzione elementare; la quinta per l'istruzione artistica.

Ad ogni sezione è assegnato dal Ministro il presidente, scelto fra i componenti della sezione stessa.

In seno alla prima sezione il Ministro, per la trattazione di speciali materie, può costituire apposite Commissioni, chiamando a farne parte quei consiglieri della sezione stessa che ritenga particolarmente competenti. In tali casi le determinazioni delle speciali Commissioni sostituiscono a tutti gli effetti quelle della sezione.

Art. 5.

Alla prima sezione sono assegnati ventiquattro consiglieri, alla seconda cinque, alla terza sette, alla quarta cinque e alla quinta cinque.

Art. 6.

In seno ad ogni sezione è costituito un Comitato esecutivo, composto del presidente della sezione e di quattro consiglieri per la prima sezione e due per ciascuna delle altre, scelti dal Ministro.

I componenti i Comitati delle singole sezioni costituiscono il Comitato esecutivo generale del Consiglio, che è presieduto dal più anziano dei presidenti delle sezioni.

Art. 7.

Ciascun Comitato si pronunzia sulle questioni di competenza della rispettiva sezione, che il Ministro sottopone al suo esame in casi di urgenza, e sulle materie ad esso deferite da speciali disposizioni di legge o di regolamento.

Il Comitato generale si pronunzia sulle questioni di competenza del Consiglio plenario, che il Ministro sottopone al suo esame in casi di urgenza, e sulle materie che ad esso siano deferite da speciali disposizioni di legge o di regolamento.

CAPO II.

Del Consiglio superiore delle antichità e belle arti.

Art. 8.

Il Consiglio superiore delle antichità e belle arti è composto di diciotto consiglieri, nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 9.

Il Consiglio è presieduto dal Ministro, o, per delega, da un vice presidente, scelto dal Ministro fra i consiglieri.

Art. 10.

Il Consiglio si pronunzia su quegli argomenti, attinenti alle antichità e belle arti, per i quali speciali disposizioni di legge o di regolamento prescrivono il suo parere, e su quelli che il Ministro ritenga di sottoporre al suo esame.

Art. 11.

Il Consiglio è ripartito in quattro sezioni: la prima per l'archeologia; la seconda per l'arte medioevale e moderna; la terza per l'arte contemporanea; la quarta per l'arte musicale e drammatica.

Ad ogni sezione è assegnato dal Ministro il presidente, scelto fra i componenti la sezione stessa.

Art. 12.

Alla prima sezione del Consiglio sono assegnati tre consiglieri ed alle altre cinque consiglieri per ciascuna.

Art. 13.

In seno al Consiglio è costituito un Comitato esecutivo, presieduto dal vice presidente del Consiglio, e composto dai presidenti delle singole sezioni.

Il Comitato si pronunzia su tutte le questioni di competenza delle sezioni, che il Ministro sottopone al suo esame in casi di urgenza, e su tutte le materie ad esso deferite da speciali disposizioni di legge o di regolamento.

CAPO III.

Disposizioni comuni ai due Consigli.

Art. 14.

I componenti dei due Consigli durano in carica 4 anni, ma, al compimento del primo biennio, scadono per sorteggio: due per le sezioni di tre consiglieri, tre per quelle di cinque, quattro per quelle di sette e dodici per quella di ventiquattro.

Art. 15.

I direttori generali fanno parte, con voto consultivo, dei Consigli, delle sezioni e dei Comitati, ciascuno per le materie di sua competenza. Essi possono, in caso di assenza o di impedimento, essere sostituiti da un funzionario dipendente.

Art. 16.

I due Consigli vengono convocati in adunanza plenaria sia in esecuzione di apposite disposizioni di legge o di regolamento, sia quando il Ministro lo reputi necessario per affari di particolare importanza attinenti rispettivamente all'ordinamento generale degli studi e all'amministrazione delle antichità e belle arti.

Nei casi, in cui sia fatta menzione del Consiglio superiore della pubblica istruzione o di quello delle antichità e belle arti, e non sia necessario il parere di essi in adunanza plenaria, s'intende designata quella sezione che è competente a pronunziarsi per ragioni di materia.

Le attribuzioni assegnate dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento alla Giunta del Consiglio superiore della pubblica istruzione e a quella del Consiglio superiore delle antichità e belle arti s'intendono deferite rispettivamente ai Comitati esecutivi, di cui agli articoli 6 e 13 del presente decreto.

Per la trattazione di speciali argomenti il Ministro può disporre la riunione di due o più sezioni o comitati del Consiglio superiore della pubblica istruzione nonchè della quinta sezione di questo con una o più sezioni del Consiglio superiore delle antichità e belle arti.

La presidenza di tali riunioni sarà assunta dal più anziano dei presidenti dei consessi riuniti.

Art. 17.

Le deliberazioni, quando speciali norme non dispongano diversamente, sono prese dalla maggioranza dei presenti per alzata e seduta e si riterranno valide le adunanze a cui siano intervenuti più della metà dei membri assegnati a ciascun collegio. In tutti gli affari concernenti persone, la votazione è segreta. Il presidente dell'adunanza, per questioni importanti di natura personale, può stabilire che la votazione a scrutinio segreto abbia luogo nella seduta successiva.

Art. 18.

La liquidazione delle indennità e delle diarie ed il rimborso delle spese di viaggio ai componenti dei due Consigli saranno effettuati in base alle norme del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, del R. decreto 10 luglio 1924, n. 1368, e del decreto Ministeriale 20 novembre 1924.

Art. 19.

Le disposizioni contrarie a quelle contenute nel presente decreto sono abrogate.

Le norme per l'esecuzione di esso saranno emanate con decreto Reale.

Art. 20.

Il presente decreto andrà in vigore il 1° gennaio 1929.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1928 - Anno VII
Atti del Governo, registro 279, foglio 115. — CASATI.

Numero di pubblicazione 3215.

REGIO DECRETO 6 dicembre 1928, n. **2760, che istituisce il personale degli ufficiali giudiziari nei distretti della Corte d'appello di Trieste e delle Sezioni di Corte d'appello di Trento e di Fiume.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 2743;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con il Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il numero complessivo del personale degli ufficiali giudiziari istituito nelle Provincie annesse, comprese nella circoscrizione giudiziaria dei distretti della Corte di appello di Trieste e delle Sezioni di Corte di appello di Trento e di Fiume, in forza dell'art. 2 del R. decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 2743, è di 100.

Il detto numero è ripartito come dall'annessa tabella vista, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Sono istituiti, in aumento dell'attuale pianta organica, due altri posti di ufficiale giudiziario, uno per la pretura di Tarvisio ed uno per quella di Cervignano del Friuli, in dipendenza del R. decreto 31 maggio 1928, n. 1320.

Art. 2.

Nella prima attuazione del R. decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 2743, i 100 ufficiali giudiziari sono reclutati mediante concorso per esame riservato ai commessi degli ufficiali giudiziari degli uffici compresi nelle vecchie Provincie del Regno, che siano stati regolarmente autorizzati almeno due anni prima della data di pubblicazione del presente decreto.

Tale termine è ridotto ad un anno per i figli degli ufficiali giudiziari ex combattenti, compresi i legionari fiumani.

Gli aspiranti devono avere non meno di 21 anni di età e non più di 40 alla data del bando, e dovranno corredare le domande di tutti i documenti prescritti dalle lettere *a*), *b*), *d*), *e*), *g*), *h*) dell'art. 8 del R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2271.

Tale limite di età è elevato ad anni 45 per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 ed è elevato ad anni 49 per gli invalidi di guerra.

L'ammissione al concorso è predisposta in base a sicuri elementi, raccolti col mezzo di informazioni, che comprovino le attitudini del candidato al posto cui aspira. A seguito di tali informazioni il Ministro Guardasigilli decide insindacabilmente l'ammissione o l'esclusione dal concorso.

Art. 3.

Il concorso è bandito con decreto Ministeriale mediante inserzione nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia e degli affari di culto.

Art. 4.

L'esame di concorso consta di una prova scritta su materia attinente al servizio degli ufficiali giudiziari ed avrà luogo in una o più sedi di Corti di appello.

La Commissione esaminatrice è quella di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1935.

Art. 5.

I vincitori del concorso sono nominati ufficiali giudiziari di pretura e possono essere destinati indistintamente in qualunque ufficio di Corte di appello, di tribunale e di pretura delle Provincie annesse.

Per detti uffici è data facoltà di preferire gli ufficiali giudiziari già in servizio, che ne facciano domanda in via di tramutamento o di promozione, e in tal caso i vincitori del concorso saranno destinati o tramutati di ufficio ad altra sede del Regno, anche in deroga alle norme vigenti.

Art. 6.

I vincitori del concorso non potranno essere trasferiti a loro domanda in altri distretti di Corte di appello, se non dopo tre anni di effettivo servizio negli uffici giudiziari per i quali è bandito il concorso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1928 - Anno VII
Atti del Governo, registro 279, foglio 122. — SIROVICH.

Tabella allegata al R. decreto 6 dicembre 1928, n. 2760, che istituisce il personale degli ufficiali giudiziari nei distretti della Corte di appello di Trieste e delle Sezioni di Corte di appello di Trento e di Fiume.

Corte di appello di Trieste . .

Tribunali di:

Capodistria	1
Gorizia	2
Trieste	5

Tribunale di Capodistria.

Preture di:

Buie d'Istria	1
Capodistria	1
Montona	1
Pinguente	1
Pirano	1

Tribunale di Gorizia.

Preture di:

Aidussina	1
Canale d'Isonzo	1
Comeno	1
Cormons	1
Gorizia	2
Gradisca d'Isonzo	1
Idria	1
Plezzo	1
Tolmino	1

Tribunale di Trieste.

Preture di:

Monfalcone	1
Postumia	1
Senosecchia	1
Sesana	1
Trieste unificata	5

Sezione di Corte di appello di Fiume 2

Tribunali di:

Fiume	2
Pola	2
Zara	1

Tribunale di Fiume.

Preture di:

Fiume	1
Villa del Nevoso	1
Volosca Abbazia	1

Tribunale di Pola.

Preture di:

Albona	1
Cherso	1
Dignano d'Istria	1
Lussino	1
Parenzo	1
Pisino	1
Pola unificata	2
Rovigno d'Istria	1

Tribunale di Zara.

Preture di:

Lagosta	1
Zara	1

Sezione di Corte di appello di Trento 3

Tribunali di:

Bolzano	2
Rovereto	1
Trento	2

Tribunale di Bolzano.

Preture di:

Bolzano	2
Bressanone	1
Brunico	1
Caldaro	1
Chiusa	1
Cortina d'Ampezzo	1
Glorenza	1
Lana	1
Marebbe	1
Merano	1
Monguelfo	1
Ortisei	1
Silandro	1
Vipiteno	1

Tribunale di Rovereto.

Preture di:

Ala	1
Condino	1
Riva	1
Rovereto	1
Stenico	1
Tione	1

Tribunale di Trento.

Preture di:

Borgo	1
Cavalese	1
Cembra	1
Cles	1
Egna	1
Fondo	1
Malè	1
Mezzolombardo	1
Pergine	1
Primiero	1
Strigno	1
Trento	2
Vezzano	1

RIASSUNTO.

Uffici giudiziari:	*Ufficiali giudiziari:*
Corti di appello	9
Tribunali	18
Preture	73
Totale . . . N.	100

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Guardasigilli:
ROCCO.

Numero di pubblicazione 3216.

REGIO DECRETO 11 ottobre 1928, n. 2658.

Erezione in ente morale della Fondazione « Avv. Giovanni Storino », in Paola.

N. 2658. R. decreto 11 ottobre 1928, col quale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, la Fondazione intitolata « Avv. Giovanni Storino », con sede nel comune di Paola, viene eretta in ente morale sotto l'amministrazione della Congregazione di carità del detto comune, e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1928 - *Anno VII*

Numero di pubblicazione 3217.

REGIO DECRETO 8 novembre 1928, n. 2663.

Trasformazione del fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Mercatello.

N. 2663. R. decreto 8 novembre 1928, col quale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, il fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Mercatello viene trasformato a favore del locale Ospedale di Santa Veronica.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1928 - *Anno VII*

Numero di pubblicazione 3218.

REGIO DECRETO 8 novembre 1928, n. 2664.

Trasformazione del fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Carrù.

N. 2664. R. decreto 8 novembre 1928, col quale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, il fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Carrù viene trasformato a favore del locale Ospedale Infermi.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1928 - Anno VII

Numero di pubblicazione 3219.

REGIO DECRETO 11 ottobre 1928, n. 2746.

Approvazione del nuovo statuto del « Lascito Fuccioli », in Roma.

N. 2746. R. decreto 11 ottobre 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto del « Lascito Fuccioli », in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1928 - Anno VII

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1928.

Approvazione della nomina del presidente della Federazione provinciale degli agricoltori di Avellino.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, approvato con R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1804;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina dell'avv. Gennaro Brescia a presidente della dipendente Federazione provinciale di Avellino;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina dell'avv. Gennaro Brescia a presidente della Federazione provinciale degli agricoltori di Avellino.

Roma, addì 11 dicembre 1928 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
Mussolini.

(684)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1928.

Approvazione della nomina del presidente del Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate di Massa Carrara.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, approvato con R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1804;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del cav. Simberto Senni a presidente del Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate di Massa Carrara;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina del cav. Simberto Senni a presidente del Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate di Massa Carrara.

Roma, addì 11 dicembre 1928 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
Mussolini.

(685)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1928.

Approvazione della nomina del presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti di Palermo.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, approvato con R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1804;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina dell'on. Giuseppe Pucci di Benesichi a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti di Palermo;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina dell'on. Giuseppe Pucci di Benesichi a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti di Palermo.

Roma, addì 11 dicembre 1928 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
Mussolini.

(686)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1928.

Approvazione della nomina del presidente della Federazione provinciale degli agricoltori di Trieste.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, approvato con R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1804;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del dott. cav. Gino Cosolo a

presidente della dipendente Federazione provinciale di Trieste;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina del dott. cav. Gino Cosolo a presidente della Federazione provinciale degli agricoltori di Trieste.

Roma, addì 11 dicembre 1928 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni: MUSSOLINI.

(687)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1928.

Revoca di autorizzazione ad esercitare nel Regno l'assicurazione contro i danni alla « Mutua italiana di assicurazioni e riassicurazioni », con sede in Bari.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti in legge 17 aprile 1925, numero 473, nonchè il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito in legge 20 maggio 1928, n. 1133, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la deliberazione in data 25 luglio 1928, con la quale la Società anonima « Mutua italiana di assicurazioni e riassicurazioni » con sede in Bari, ha deciso di porsi in liquidazione;

Considerato che la deliberazione stessa è stata affissa e pubblicata a norma del Codice di commercio;

Decreta:

E' revocata alla Società anonima « Mutua italiana di assicurazioni e riassicurazioni » con sede in Bari, l'autorizzazione ad esercitare nel Regno l'assicurazione e la riassicurazione contro i danni.

Roma, addì 11 dicembre 1928 - Anno VII

p. *Il Ministro*: LESSONA.

(688)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1928.

Approvazione del regolamento dell'Istituto autonomo per la lotta antimalarica nelle Venezie.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il regolamento deliberato dal Consiglio direttivo dell'Istituto autonomo per la lotta antimalarica nelle Venezie, a sensi dell'art. 28 dello statuto organico approvato con R. decreto 9 gennaio 1927, n. 35, per disciplinare l'organizzazione tecnica e amministrativa dell'ente stesso in relazione ai suoi fini istituzionali;

Sentito il Ministero dei lavori pubblici di concerto col quale, pel succitato articolo statutario, il proposto regolamento deve essere approvato;

Decreta:

Il regolamento come sopra deliberato dal Consiglio direttivo dell'Istituto autonomo per la lotta contro la malaria nelle Venezie, è approvato.

Roma, addì 29 novembre 1928 - Anno VII

p. *Il Ministro*: BIANCHI.

(689)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1928.

Riconoscimento, agli effetti del R. decreto 26 agosto 1926, n. 1863, del Seminario giuridico costituito presso la Facoltà di giurisprudenza della Regia università degli studi di Palermo.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Visto l'art. 8 del regolamento per l'esecuzione della legge 25 marzo 1926, n. 453, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore, approvato con R. decreto 26 agosto 1926, n. 1683;

Viste le norme che regolano il Seminario giuridico presso la Facoltà di giurisprudenza della Regia università di Palermo approvato con la lettera del Ministero della pubblica istruzione del 10 marzo 1906;

Vista l'istanza per il riconoscimento giuridico del predetto istituto fatta dal rettore dell'Università in data 14 agosto 1928-VI;

Decreta:

E' riconosciuto, agli effetti dell'art. 8 del R. decreto 26 agosto 1926, n. 1683, concernente la pratica di avvocato, il Seminario giuridico costituito presso la Facoltà di giurisprudenza della Regia università degli studi di Palermo.

Roma, addì 31 ottobre 1928 - Anno VII

Il Ministro: ROCCO.

(690)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1928.

Approvazione della nomina del segretario dell'Unione industriale fascista della provincia di Arezzo.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, approvato con R. decreto 4 maggio 1928, n. 1049;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del dott. Leonardo Sponta a segretario della dipendente Unione industriale fascista della provincia di Arezzo;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Decreta:

E' approvata la nomina del dott. Leonardo Sponta a segretario dell'Unione industriale fascista della provincia di Arezzo.

Roma, addì 11 dicembre 1928 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

(691)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1928.
Approvazione della nomina del presidente dell'Unione industriale fascista della provincia di Spezia.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, approvato con R. decreto 4 maggio 1928, n. 1049;
Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del comm. ing. Carlo Lardera a presidente della dipendente Unione industriale fascista della provincia di Spezia;
Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;
Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina del comm. ing. Carlo Lardera a presidente dell'Unione industriale fascista della provincia di Spezia.

Roma, addì 11 dicembre 1928 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

(692)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1928.
Approvazione della nomina del presidente dell'Unione industriale fascista della provincia di Arezzo.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, approvato con R. decreto 4 maggio 1928, n. 1049;
Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del grand'uff. rag. Giovanni Battista Bianchi a presidente della dipendente Unione industriale fascista della provincia di Arezzo;
Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;
Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina del grand'uff. rag. Giovanni Battista Bianchi a presidente dell'Unione industriale fascista della provincia di Arezzo.

Roma, addì 11 dicembre 1928 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

(693)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1928.
Approvazione della nomina del presidente dell'Unione industriale fascista della provincia di Trento.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, approvato con R. decreto 4 maggio 1928, n. 1049;
Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina dell'ing. Francesco Conci a presidente della dipendente Unione industriale fascista della provincia di Trento;
Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;
Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina dell'ing. Francesco Conci a presidente dell'Unione industriale fascista della provincia di Trento.

Roma, addì 11 dicembre 1928 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

(694)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1928.
Calendario di Borsa per l'anno 1929.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 11 maggio 1924, n. 846, e l'art. 3 del R. decreto-legge 11 ottobre 1925, n. 1748;

Decreta:

Per l'anno 1929 si procederà, simultaneamente per tutte le Borse dei valori, alla risposta dei premi, ai riporti, alla compensazione ed alla liquidazione, rispettivamente nei giorni:

23 - 24 - 25 e 31 gennaio
20 - 21 - 22 » 28 febbraio
21 - 22 - 23 » 29 marzo
22 - 23 - 24 » 30 aprile
22 - 23 - 24 » 31 maggio
19 - 20 - 21 » 28 giugno
22 - 23 - 24 » 31 luglio
21 - 22 - 23 » 30 agosto

18 - 23 - 24 » 30 settembre
22 - 23 - 24 » 31 ottobre
22 - 23 - 25 » 30 novembre
20 - 21 - 23 » 31 dicembre.

Le Borse valori resteranno chiuse tutte le domeniche, nei giorni di sabato dei mesi di luglio, agosto e settembre meno l'ultimo sabato di detto ultimo mese e nei giorni 1° gennaio, 18, 19 e 30 marzo, 1° aprile, 9 e 30 maggio, 24 e 29 giugno, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 agosto, 19 e 20 settembre, 28 ottobre, 1, 2 e 4 novembre, 7, 25 e 26 dicembre 1929.

Roma, addì 12 dicembre 1928 - Anno VII

Il Ministro: MOSCONI.

(695)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bartolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bartolich Giuseppe, figlio del fu Pietro e della fu Maria Lubiana, nato a Portole il 1° maggio 1893, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bartoli ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Belletich Anna Maria di Giovanni e fu Paladin Maria, nata a Zumesco di Montona il 2 luglio 1902, ed al figlio Gino, nato a Portole l'11 settembre 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

(498)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bassich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bassich Giovanni, figlio del fu Andrea e della fu Tomasina Mauri, nato a Parenzo il 28 maggio 1874, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bassi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Carlotta Clarici fu Giovanni e fu Eloisa contessa Becich, nata a Pola il 25 marzo 1877; ed ai figli nati a Parenzo: Andrea, nato il 23 novembre 1908; Eloisa, nata il 28 febbraio 1912.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

(499)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI UDINE

Vista la domanda del signor Riccardo conte Strassoldo Graffemberg, figlio del fu Nicolò e di Hebling Olga, nato in Muscoli Strassoldo il 15 settembre 1883, diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio predicato nobiliare Graffemberg nella forma italianizzata di « Graffenbergo »;
Visti i certificati di pubblicazione senza reclami della domanda stessa all'albo di questa Prefettura ed a quello del comune di Cervignano;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494 nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministero della giustizia e di culto;

Decreta:

Il predicato nobiliare « Graffemberg » del sig. Riccardo conte Strassoldo è ridotto nella forma italianizzata di « Graffenbergo » a tutti gli effetti di legge.
Uguale riduzione è disposta per i di lui discendenti e cioè:

Strassoldo conte Giovanni, nato il 18 luglio 1912;
Strassoldo conte Carlo, nato il 22 gennaio 1914;
Strassoldo contessa Maria Pace, nata il 26 gennaio 1916;
Strassoldo conte Giorgio Sigismondo Nicolò, nato il 6 febbraio 1926.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Udine, addì 5 dicembre 1928 - Anno VII

Il Prefetto.

(570)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Attilio Antunovich fu Antonio, nato a Arbe il 30 novembre 1869 e residente a Trieste, S. Sabba, n. 306, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Antonelli »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Attilio Antunovich è ridotto in « Antonelli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(581)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Romeo Bais fu Maria, nato a Gorizia il 1° giugno 1885 e residente a Trieste, via Solitario, 23, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bassi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Romeo Baiz è ridotto in « Bassi ».
Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Anna Baiz nata Wietrzijk di Peter nata il 23 luglio 1882, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(582)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Rodolfo Bernhard di Leopoldo, nato a Trieste il 31 gennaio 1896 e residente a Trieste, via Giorgio Galatti, 16, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bernardi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Rodolfo Bernhard è ridotto in « Bernardi ».
Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(583)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Biscak di Antonio, nato a Trieste il 22 maggio 1879 e residente a Trieste, S. Maria Maddalena Sup., 103, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bisia »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Biscak è ridotto in « Bisia ».
Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giordano di Giovanni, nato il 26 luglio 1908, figlio;
2. Giovanni di Giovanni, nato il 31 luglio 1910, figlio;
3. Marinella di Giovanni, nato il 31 dicembre 1913, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(584)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Vincenzo Sorich di Vincenzo, nato a Bescanova il 3 dicembre 1886 e residente a Muggia, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sori »;

Veduta la domanda presentata dal sig. Ferdinando Blasich fu Pietro, nato a Trieste il 30 maggio 1903 e residente a Trieste, via San Michele, 11, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forza italiana e precisamente in « Blasi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ferdinando Blasich è ridotto in « Blasi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(585)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ai termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 5 dicembre 1928-VII è stato presentato al Senato del Regno il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 23 novembre 1928, n. 2695, recante provvedimenti per la costruzione della strada da Gargnano a Riva di Trento.

(706)

Agli effetti dell'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si partecipa che in data 15 dicembre 1928-VII, S. E. il Ministro per i lavori pubblici ha presentato al Senato del Regno il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 2701, che provvede ad accelerare la liquidazione dei danni di guerra ad enti pubblici locali nelle tre Venezie e sopprime il Commissariato per i danni di guerra.

(707)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 46.

Media dei cambi e delle rendite

del 15 dicembre 1928 - Anno VII

Francia	74.63	Belgrado	33.65
Svizzera	367.82	Budapest (Pengo)	3.335
Londra	92.64	Albania (Franco oro)	365.75
Olanda	7.677	Norvegia	5.10
Spagna	310.50	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.655	Svezia	5.11
Berlino (Marco oro)	4.554	Polonia (Sloty)	214.50
Vienna (Schillinge)	2.691	Danimarca	5.10
Praga	56.65	Rendita 3.50 %	71.80
Romania	11.50	Rendita 3.50 % (1902)	67 —
Peso Argentino Oro	18.20	Rendita 3 % lordo	45.25
Peso Argentino Carta	8 —	Consolidato 5 %	83.775
New York	19.087	Obbligazioni Venezie 3.50 %	74.675
Dollaro Canadese	19.035		
Oro	368.29		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso di rettifica.

A pag. 5535 della *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 12 novembre 1928, alla penultima intestazione dell'elenco per smarrimento di certificati di rendita nominativa, 1ª inserzione, riguardante la « Cappella Campestre di S. Matteo in Cantoira sopra Viù (Torino), rendita di L. 3.50 consolidato 3.50 % » il numero di iscrizione 12537 va rettificato in 125376.

(699)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Costituzione del Consorzio per la bonifica delle Valli Cervaro e Candelaro, in provincia di Foggia.

Con R. decreto 20 settembre 1928 registrato alla Corte dei conti il 26 novembre successivo al registro 22, foglio 352, è stato costituito il Consorzio per la bonifica delle Valli Cervaro e Candelaro in provincia di Foggia e sono stati chiamati a far parte della Deputazione provvisoria del nuovo ente i signori:

Duca Giovanni Barone, comm. ing. Roberto Curato, marchese Giovanni Cappelli, dott. Celestino Trotta, avv. nob. Domenico Siniscalco Ceci, Francesco Sipari e Angelo Spagnuolo.

(698)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di agenzia telegrafica.

Il giorno 6 dicembre 1928-VI in Lo Zucco, in provincia di Palermo, è stata attivata un'agenzia telegrafica.

(700)

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.